

# Le revoche delle misure alternative nell'ambito di competenza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze

*Lo studio, affidato alla tirocinante ex art. 73 DL n. 69/13 dott.ssa Maria Cristina Frosali che ha interamente redatto il presente documento, ha avuto ad oggetto l'esame statistico delle percentuali di 'fallimento' delle misure alternative concesse dal Tribunale di sorveglianza in ambito toscano con l'analisi dei motivi delle revoche disposte. Lo scopo dell'indagine è stato quello, da un lato, di rendere ai magistrati dell'ufficio sempre più densa di contenuti quella valutazione prognostica che caratterizza la giurisdizione della magistratura di sorveglianza e, dall'altro, di far conoscere all'esterno l'attività giudiziaria svolta in materia nell'arco temporale di un esennio (2016 - 2021). I dati raccolti nell'ambito di questo progetto verranno inseriti nel sito internet del Tribunale per mettere a disposizione dei Magistrati, degli Avvocati, delle Istituzioni coinvolte e di tutti coloro che abbiano a cuore la tenuta del sistema dell'esecuzione penale (che, come è noto, è finalisticamente orientato al recupero sociale del condannato), un utile strumento di analisi. Un particolare ringraziamento va, ovviamente, alla dott.ssa Frosali per l'impegno dimostrato nella ricerca dei dati attraverso i registri informatici e per la curata e sistematica analisi degli stessi.*

***Il Presidente del Tribunale di sorveglianza  
di Firenze***

*Dott. Marcello Bortolato*

## 1. Obiettivo e metodologia della ricerca

Con il presente studio si è voluto indagare nell'arco temporale di sei anni (dal 1.01.16 al 31.12.2021) l'incidenza dei provvedimenti di revoca emessi dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze sulle misure alternative alla detenzione e le principali cause che hanno determinato l'insuccesso dell'esecuzione della pena fuori dal carcere.

A tal fine, si sono analizzati i dati reperiti sul sistema informatico del Tribunale di Sorveglianza di Firenze riguardanti i provvedimenti di concessione e di revoca delle misure alternative, e in particolare: l'Affidamento in prova al Servizio Sociale ex art. 47 O.P., l'Affidamento in casi particolari ex art. 94 d.p.r. 309 del 1990, la Detenzione domiciliare ex art. 47-ter O.P. e la Semilibertà di cui all'art. 48 O.P. Trattazione separata sarà riservata alla misura della detenzione domiciliare prevista dalla legge 26 novembre 2010, n. 199, concessa dall'Ufficio di sorveglianza quando la pena detentiva, anche residua, non supera i dodici mesi.

Quanto all'analisi quantitativa e qualitativa dei provvedimenti di revoca è necessaria un'ulteriore precisazione: non tutte le revoche emesse dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze riguardano misure in origine

concesse dallo stesso Tribunale. Si è calcolato che nel 10% dei casi<sup>1</sup> le revoche si riferiscano a misure alternative concesse da Tribunali di Sorveglianza diversi da quello di Firenze. Talvolta accade infatti che misure concesse da un Tribunale vengano poi eseguite altrove, con il conseguente trasferimento di competenza ad altro Tribunale. Nonostante ciò, si è ritenuto, in una logica compensativa, di non dover scomputare questo dato dal totale delle revoche, considerando che altrettante misure alternative concesse dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze siano state eseguite e quindi eventualmente revocate altrove, in misura che si presume essere sostanzialmente coincidente.

## 2. Misure alternative concesse dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze

Come si nota dal grafico sotto illustrato, la maggior parte delle misure alternative concesse dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze è costituita da Affidamenti in prova al Servizio Sociale ex art. 47 O.P., i quali rappresentano il 45% del totale delle misure concesse, seguiti dalle Detenzioni domiciliari (34%) e dagli Affidamenti in prova ‘terapeutici’ ex art. 94 D.P.R. 309/90 (13%). Le Semilibertà costituiscono solo l’8% del totale delle misure concesse nei cinque anni oggetto di analisi.




Figura 1 – Misure Alternative Alla Detenzione

<sup>1</sup> Questo dato è stato calcolato prendendo come riferimento le revoche adottate nel corso dell’anno 2019 dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Il 90% di queste riguarda misure alternative concesse dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, mentre il 10% si riferisce a misure concesse da altri Tribunali, tra i quali il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, quello di Bologna, Napoli, Lecce e Torino.

I principali fruitori delle misure alternative sono i condannati di origine italiana, che ne beneficiano complessivamente per il 70%. Più nel dettaglio, distinguendo la nazionalità dei destinatari del provvedimento in relazione a ciascuna misura si è osservato che il 65% degli affidamenti in prova al servizio sociale, il 65% delle semilibertà e il 71% delle detenzioni domiciliari hanno come destinatari persone di origine italiana. La percentuale si alza notevolmente in riferimento agli affidamenti terapeutici: l'85% dei provvedimenti di concessione di affidamenti ex art. 94 riguarda condannati di origine italiana. Questi dati appaiono rilevanti se letti alla luce della consistente presenza di detenuti stranieri nelle carceri toscane. Se, infatti, in Italia la presenza di detenuti stranieri si attesta intorno al 30% (il 31,5% al 31.12.2021<sup>2</sup>), nelle carceri toscane è ben più alta: dal 2016 al 2021 gli stranieri detenuti rappresentano dal 47% al 50% del totale della popolazione detenuta negli istituti toscani<sup>3</sup>.

Per quanto riguarda gli stranieri in misura alternativa, il Paese maggiormente rappresentato è l'Albania, seguito da Marocco, Romania, Cina, Senegal, Tunisia, Perù e Nigeria.




Figura 2 – Nazionalità Fruitori Misure Alternative

<sup>2</sup> Statistica del 31/12/2021 del Ministero della giustizia consultabile al sito: [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?facetNode\\_1=0\\_2&facetNode\\_2=0\\_2\\_10&contentId=SST360929&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_10&contentId=SST360929&previousPage=mg_1_14)

<sup>3</sup> Percentuale calcolata osservando i dati relativi alle presenze dei detenuti negli istituti toscani al 31/12 di ogni anno.

A proposito dell'andamento nel tempo dei provvedimenti concernenti la concessione delle misure alternative, dal grafico qui riportato si nota come il numero delle concessioni sia stato pressoché costante fino al 2018, anno in cui si registrano i numeri più alti di misure adottate. A partire da questo momento si osserva invece un calo sempre più repentino che raggiunge il suo culmine nel 2020, soprattutto a causa dell'impatto della pandemia da Covid-19 sui procedimenti a carico di soggetti cc.dd. "liberi sospesi" per i quali era previsto *ex lege* il rinvio della trattazione in udienza.

Già nel corso del 2020 e per tutto il 2021 si nota tuttavia come la tendenza si sia da subito invertita, registrando una crescita sempre più netta del numero di misure concesse. Crescita ancor più evidente se si osserva separatamente l'andamento delle singole misure alternative, come riportato nel grafico sotto illustrato.




Figura 3 – Andamento Concessioni Misure Alternative

### 3. I provvedimenti di revoca delle misure alternative

Inquadrato così brevemente il fenomeno della concessione delle misure alternative, passiamo ad analizzare i provvedimenti di revoca emessi dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze nel periodo considerato. Esamineremo separatamente le singole misure alternative, a partire dagli Affidamenti in prova al Servizio Sociale, per poi passare agli Affidamenti terapeutici, alla Semilibertà e infine alla Detenzione domiciliare. Dopo una breve premessa sul funzionamento di ciascuna misura, metteremo in evidenza la percentuale delle revoche rispetto alle misure concesse, per poi indagare i principali motivi che hanno portato al fallimento dell'esperienza di reinserimento sociale.

Come noto, il condannato può accedere alle misure alternative non solo dopo aver subito un periodo di detenzione, ma talvolta e principalmente, direttamente dalla libertà. La legge 165/1998 ha infatti introdotto all'art. 656 c.p.p. un meccanismo che consente al condannato di accedere alle misure alternative alla detenzione senza dover prima entrare in carcere. Quando l'ordine di esecuzione che consegue al passaggio in giudicato della sentenza di condanna è inerente ad una pena detentiva, anche residua, non superiore a quattro anni – o a sei, se si tratta di condannato tossico/alcolodipendente – il pubblico ministero, a meno che non ricorra alcuna delle condizioni ostative previste al comma 9, dispone *ex officio* la sospensione dell'ordine di esecuzione. Dopodiché, sempre che venga presentata una tempestiva istanza da parte dell'interessato o del difensore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, il Tribunale di Sorveglianza decide in merito alla concessione della misura alternativa richiesta o di altra ritenuta più idonea<sup>4</sup>. In questo modo si permette al condannato un'immediata espiazione della pena in ambiente esterno, senza preventivi 'assaggi di carcere', così da evitare la recisione dei legami sociali. Alla luce di ciò si è ritenuto opportuno valorizzare questo ulteriore dato, distinguendo le revoche che intervengono su misure che in origine erano state concesse dal carcere da quelle che invece concernono misure concesse dalla libertà.

#### 3.1. Le revoche degli affidamenti in prova al servizio sociale

L'Affidamento in Prova al Servizio sociale consiste nello svolgimento di una 'prova' da parte del condannato che, obbligato al rispetto di alcune prescrizioni, avvia in regime di libertà un trattamento rieducativo sotto la vigilanza e assistenza dell'U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Penale Esterna), cui spettano compiti di controllo e di assistenza dell'affidato, nonché l'obbligo di riferire periodicamente al Magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto e sull'andamento della misura<sup>5</sup>.

L'ambito di applicazione dell'Affidamento in prova al Servizio Sociale si è ampliato nel tempo: accanto all'ipotesi tradizionale, legata al presupposto della pena detentiva inflitta non superiore a tre anni, l'art. 47 co.

---

<sup>4</sup> Per un approfondimento del tema si veda F. Della Casa, D. Vicoli, *Magistratura di sorveglianza ed esecuzione penitenziaria: profili processuali*, in F. Della Casa, G. Giostra (a cura di), "Manuale di diritto penitenziario", G. Giappichelli Editore, Seconda Edizione, pp. 261–306.

<sup>5</sup> S. Carnevale, F. Siracusano, M. G. Coppetta, *Le misure alternative alla detenzione e la liberazione anticipata*, in F. Della Casa, G. Giostra (a cura di), "Manuale di diritto penitenziario", G. Giappichelli Editore, Seconda Edizione, pp. 163 – 259.

3-bis ne prevede un'altra 'allargata', concedibile ai condannati che devono espiare, anche quale quota residua di una maggior pena, quattro anni di detenzione. Inoltre, se originariamente l'affidamento in prova era applicabile solo dopo l'inizio dell'esecuzione della pena e previa osservazione per almeno 3 mesi della personalità del detenuto, è oggi concedibile anche direttamente dallo stato di libertà.

Oltre ai limiti riguardanti l'entità della pena detentiva da espiare, la misura alternativa è concessa quando si ritiene che, anche attraverso le prescrizioni imposte, possa contribuire alla rieducazione del condannato e sia in grado di assicurare la prevenzione dal pericolo che egli commetta altri reati: capacità funzionale della misura e prognosi di non recidiva del condannato costituiscono, ai sensi dell'art. 47 co. 2, i requisiti di merito che il Tribunale di sorveglianza deve verificare per consentire al condannato di espiare la pena fuori dal carcere<sup>6</sup>. La previsione di rieducabilità del reo, come ogni valutazione di tipo prognostico, è soggetta ad un margine di errore; errore che il Tribunale tenta di neutralizzare attraverso la previsione di una serie di regole di condotta modulabili a seconda delle esigenze del caso concreto quali, ad esempio, le prescrizioni concernenti la libertà di movimento, il dovere di svolgere talune attività o il divieto di frequentare determinati soggetti o locali. Tali obblighi di condotta assumono valenza precettiva per l'affidato che, una volta sottoscritto il verbale, incorre nel rischio di revoca della misura in caso di violazione.

Ai fini della revoca dell'affidamento in prova occorre tuttavia non solo che il condannato abbia posto in essere una condotta contraria alla legge o alle prescrizioni imposte ma che tale condotta risulti incompatibile con la prosecuzione della misura (art. 47 co. 11 O.P.). La revoca non costituisce dunque una conseguenza automatica della violazione delle prescrizioni, ma interviene laddove il comportamento dell'affidato sia sintomatico dell'assenza di una effettiva volontà di reinserimento, e conseguentemente della mancata adesione al percorso di risocializzazione che avrebbe dovuto attuarsi mediante l'espiazione della pena al di fuori del carcere. In altre parole, deve trattarsi di condotte che smentiscano quel giudizio prognostico positivo formulato al momento della concessione dell'affidamento<sup>7</sup>.

L'analisi dei provvedimenti di revoca degli affidamenti in prova ci consente allora di comprendere in quanti casi l'andamento della misura abbia confermato la prognosi del magistrato circa la sua idoneità a prevenire la ricaduta nel reato e in quanti casi, invece, tale previsione sia stata smentita.

### 3.1.1. Analisi dei dati raccolti

Le revoche degli affidamenti in prova al servizio sociale rappresentano circa il 3% rispetto al totale degli affidamenti concessi nel periodo oggetto di analisi. Abbiamo infatti visto come, su un totale di 3740 concessioni di affidamenti in prova al servizio sociale, le revoche sono state 124. Tra queste, 61 riguardano

---

<sup>6</sup> *Ivi*, p. 176.

<sup>7</sup> Da tenere distinto dalle ipotesi di revoca è la cessazione 'incolpevole' della misura, che comprende i casi di interruzione della misura connessi a fattori oggettivi, indipendenti dalla condotta assunta dall'affidato durante la sua esecuzione, quali ad esempio la sopravvenienza di infermità mentale o la richiesta di sostituzione con un'altra misura da parte dell'interessato. Quanto, infine, all'esito positivo della prova, il co. 12 dell'art. 47, vi ricollega l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale.

affidati italiani e 63 stranieri, in un contesto in cui, come si è visto precedentemente, il 65% degli affidamenti ha avuto come destinatari condannati di origine italiana.




Figura 4 – Revoche Affidamenti in Prova al Servizio Sociale

Quanto ai motivi per cui è intervenuta la revoca, risulta che i casi in cui l'affidato ha posto in essere comportamenti costituenti ipotesi di reato sono in totale 55, dunque l'1,5% rispetto al totale degli affidamenti concessi.

È bene ricordare, a tal proposito, come nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell'affidamento in prova possano essere valutati anche fatti storici costituenti astrattamente ipotesi di reato e riferibili al condannato senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale. È infatti esclusa la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento di sorveglianza avente ad oggetto la revoca della misura alternativa ed il procedimento penale relativo al fatto che ha determinato l'instaurazione del procedimento di revoca. Ciò che assume rilievo in questo procedimento è la valutazione della incompatibilità o meno delle specifiche condotte attribuite al condannato con la prosecuzione dell'espiazione della pena in regime extramurario a prescindere, quindi, dall'accertamento giudiziale della responsabilità penale dell'affidato.




Figura 5 – Nuove ipotesi di reato

Proseguendo con l'analisi dei motivi di revoca, si osserva che sono 21 i casi in cui la revoca consegue all'irreperibilità dell'affidato, in termini percentuali appena lo 0,6% rispetto al totale degli affidamenti concessi. Nei restanti 48 casi, la revoca della misura è invece dovuta alla violazione delle prescrizioni impartite con l'ordinanza di applicazione della misura. Le più frequenti irregolarità riguardano la violazione delle prescrizioni relative all'orario di permanenza all'interno del domicilio, l'abuso di alcolici e l'uso di sostanze stupefacenti, lo scarso impegno nell'attività lavorativa, la mancata adesione al programma terapeutico e la violazione del divieto di accompagnarsi a persone pregiudicate.



Figura 6 – Motivi Revoca Affidamenti in Prova al Servizio Sociale

Distinguendo infine le revoche che intervengono su misure concesse dal carcere dai casi in cui l'affidato è stato ammesso alla misura direttamente dalla libertà, si è visto come nel 64% dei casi le revoche riguardano



misure concesse dalla libertà, mentre le revoche di misure concesse dal carcere sono il 30%<sup>8</sup>. Si ritiene, tuttavia, che questo dato non possa di per sé portare a concludere che gli affidati dalla libertà siano più propensi a violare la misura rispetto ai condannati che vi accedano dal carcere. Per capire se siano più a rischio di revoca le misure alternative concesse dalla libertà di quelle concesse dal carcere, bisognerebbe infatti sapere quante sono le misure che il Tribunale di Sorveglianza ha concesso dalla libertà e se queste siano di più o meno rispetto a quelle date dal carcere; dato che, tuttavia, non è stato oggetto di analisi.

Un'indicazione senz'altro utile, benché relativa al livello nazionale, è quella contenuta nel XVIII Rapporto sulle condizioni di detenzione di Antigone, dal quale emerge che “fra le persone in affidamento in prova al servizio sociale (20.347) il 64,7% proviene dalla libertà (13.172), il 30,3% dalla detenzione (6.167) e il 4,9% dalla detenzione domiciliare o dagli arresti domiciliari (1.008)”<sup>9</sup>.

### 3.2. Le revoche degli affidamenti terapeutici

La possibilità per i tossicodipendenti e gli alcolodipendenti di intraprendere un percorso alternativo al carcere viene introdotta per la prima volta con la legge n. 297 del 21 giugno 1985 quando, per far fronte alla numerosa presenza dei tossicodipendenti in carcere dovuta all'aumento del consumo di droga negli anni '80, il legislatore ha introdotto all'47-*bis* dell'Ordinamento Penitenziario un'ipotesi particolare di affidamento terapeutico, modellato sulla falsariga dell'affidamento ordinario. Questo istituto, in origine pensato per consentire la prosecuzione di un programma terapeutico a chi lo avesse già intrapreso fuori dal carcere, è stato poi esteso dalla legge Gozzini del 1986 anche a coloro i quali, pur non avendo in corso un programma di recupero, avessero manifestato l'intenzione di volersivi sottoporre. La normativa dell'affidamento terapeutico è da ultimo confluita nell'art. 94 del d.p.r. 309 del 1990 il quale subordina la concessione della misura all'esistenza di alcune condizioni oggettive e soggettive. Tra le prime, si annoverano quelle relative al *quantum* di pena detentiva da scontare che non deve essere, anche se residuo di maggior pena, superiore a sei anni o quattro anni se applicate per i delitti ostativi dell'art. 4-*bis*. Tra quelle soggettive vi sono lo stato di tossicodipendenza o alcolodipendenza del condannato e la circostanza che tale soggetto sia già sottoposto o intenda sottoporsi ad un programma idoneo al recupero della persona, da concordare con una azienda sanitaria locale ovvero con una struttura privata autorizzata.

Il Tribunale di Sorveglianza è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma proposto, tenendo conto della pericolosità del condannato, della sua affidabilità in ordine all'esecuzione del programma terapeutico, e più in generale dell'idoneità del programma a perseguire la finalità del reinserimento sociale. Così come nell'affidamento ordinario, anche in questo caso l'affidato è chiamato al rispetto di una serie di prescrizioni il cui nucleo centrale è costituito dal

---

<sup>8</sup> Nel restante 6% di casi si tratta di misure concesse dagli arresti domiciliari o durante l'esecuzione di misure alternative diverse dall'affidamento in prova, quali la detenzione domiciliare o la semilibertà.

<sup>9</sup> Si veda [Misure alternative - XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione \(rapportoantigone.it\)](http://rapportoantigone.it).

rispetto delle regole relative al controllo della dipendenza, tra cui, ad esempio, la periodica sottoposizione alla analisi delle urine.

In particolare, il programma terapeutico può essere “territoriale” o “residenziale”. Il primo consente all’affidato di seguire un programma domiciliare e di beneficiare della libertà di movimento, pur nel rispetto rigoroso delle prescrizioni, quali la somministrazione del trattamento farmacologico sostitutivo, lo svolgimento dei colloqui con gli operatori del Ser.D, la sottoposizione ai controlli tossicologici delle urine. Con il programma residenziale, l’affidato viene invece collocato in una comunità terapeutica in cui si impegna alla realizzazione del programma attenendosi alle prescrizioni stabilite e alle regole della comunità. Si tratta normalmente di regole volte a preservare la vita comunitaria, quali il divieto di comportamenti violenti, l’obbligo di partecipare alle varie attività, l’obbligo di rispettare gli altri utenti e gli operatori.

Per quanto riguarda la revoca della misura, così come per gli affidamenti ordinari, essa non consegue automaticamente alla violazione delle prescrizioni, richiedendo la legge che tale violazione si estrinsechi in un comportamento incompatibile con la prosecuzione della misura, che confuti la valutazione prognostica effettuata dal giudice al momento della sua concessione.

### 3.2.1. Analisi dei dati

Analizzando i provvedimenti di revoca degli affidamenti terapeutici da parte del Tribunale si nota come le percentuali di insuccesso della misura siano più elevate rispetto agli affidamenti ordinari: le revoche stavolta rappresentano circa il 20% rispetto al totale delle concessioni. Su un totale di 1034 concessioni, le revoche sono infatti 206.




Figura 7 – Revoche Affidamenti Terapeutici

Quanto alla nazionalità dei fruitori della misura si è visto come ben l’85% del totale degli affidamenti terapeutici concessi negli anni oggetto di analisi riguardasse condannati di origine italiana. Quanto alle revoche,


più dell'80% di queste (170 su 206) riguarda affidati italiani, mentre sono 36 le revoche che concernono affidati stranieri.

Nonostante la maggior probabilità di insuccesso della misura in esame, si deve dare atto di come solo nel 4% dei casi il fallimento del percorso extramurario sia ascrivibile alla commissione, da parte dell'affidato, di comportamenti costituenti ipotesi di reato: sono infatti 46 i casi di revoca così motivati.

A tal proposito, è interessante notare come, benché la maggior parte delle revoche (115 su 206) incida su affidamenti terapeutici con programma residenziale, i casi in cui la misura è stata revocata per la commissione di un fatto costituente ipotesi di reato riguardano più frequentemente gli affidamenti terapeutici con programma ambulatoriale: dei 46 casi di revoca motivati alla luce della commissione di un fatto di reato, 9 volte l'affidato si trovava in affidamento in comunità terapeutica, 37 volte in affidamento con programma ambulatoriale<sup>10</sup>. Alla luce di ciò, si è ritenuto opportuno analizzare i motivi di revoca separatamente, distinguendo cioè gli affidamenti terapeutici territoriali da quelli in comunità.

### 3.2.2. Le revoche dalla comunità terapeutica

Il motivo principale di revoca degli affidamenti comunitari è rappresentato dall'abbandono della comunità terapeutica da parte dell'affidato il quale, durante l'esecuzione del programma di recupero, decide di interromperlo, non riuscendo a tollerare il rigoroso regime. In concreto accade che l'affidato fugga dalla comunità per essere poi rintracciato poco dopo, arrestato e condotto in carcere. Talvolta accade invece che l'affidato si renda irreperibile, ma non è infrequente il caso in cui sia lo stesso condannato a presentarsi spontaneamente alle forze dell'ordine dichiarando di rifiutare il trattamento e di voler espiare la pena in carcere.



<sup>10</sup> L'80% dei comportamenti costituenti ipotesi di reato che hanno portato alla revoca degli affidamenti terapeutici sono stati commessi da soggetti in affidamento terapeutico con programma ambulatoriale.

Figura 8 – Motivi revoca dalla Comunità terapeutica

Come anticipato, sono 9 i casi di revoca di affidamenti con programma residenziale conseguenti alla commissione di un fatto costituente ipotesi di reato, mentre in 50 casi è la Comunità terapeutica a revocare la disponibilità ad ospitare l'affidato, perché resosi responsabile di violazioni delle prescrizioni o delle regole comunitarie. Passando in rassegna le ordinanze si nota come tali inosservanze siano nella pressoché totalità dei casi riconducibili all'uso e all'abuso di sostanze stupefacenti: la ricaduta nelle sostanze, l'introduzione di alcol e sostanze all'interno della comunità, l'allontanamento temporaneo dalla struttura per procacciarsi le sostanze, i comportamenti inadeguati e aggressivi nei confronti degli altri ospiti, costituiscono i principali motivi del venir meno della disponibilità da parte della comunità ospitante e della conseguente revoca della misura alternativa.

Si segnala, infine, come nel 70% dei casi le revoche degli affidamenti terapeutici con programma residenziale riguardino misure in origine concesse dal carcere.

### 3.2.3. Le revoche dal programma ambulatoriale

Come si accennava, più significativa – benché contenuta, è bene ricordarlo, nel contesto del 4% rispetto al totale degli affidamenti terapeutici concessi – è la percentuale di commissione di fatti costituenti ipotesi di reato tra chi sconta la misura alternativa dell'affidamento terapeutico sul territorio: sono 37 i casi in cui la revoca dell'affidamento terapeutico con programma ambulatoriale interviene proprio perché l'affidato si è reso responsabile di fatti che hanno portato all'avvio di un procedimento penale.



Figura 9 – Motivi Revoca dal programma ambulatoriale

In 50 casi la revoca consegue invece alla violazione delle prescrizioni impartite: l'andamento negativo della misura, in questi casi, si sostanzia nell'inidoneità del programma terapeutico territoriale a contenere le problematiche tossicomane dell'interessato il quale, non riuscendo ad astenersi dall'uso dell'alcol e delle sostanze, interrompe progressivamente l'attività lavorativa o di volontariato, non si sottopone ai periodi controlli tossicologici, interrompe i contatti con il Ser.D., innescando quindi un meccanismo di violazioni a catena che, quando non sfocia nella commissione di un nuovo reato, comporta la revoca della misura per violazione delle prescrizioni, nell'attesa di eventualmente poter concordare un programma terapeutico più adeguato alle esigenze del soggetto.

Volendo distinguere tra le revoche riguardanti misure concesse dal carcere o direttamente dalla libertà, risulta che il 34% degli affidamenti terapeutici con programma ambulatoriale revocati siano stati concessi dal carcere, il 53% dalla libertà e, il restante 13%, dagli arresti domiciliari o da una diversa misura alternativa.

### 3.3. Le revoche della semilibertà

Con la semilibertà si offre al condannato la possibilità di “trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale” (art. 48 Ordinarmento Penitenziario). Il semilibero resta dunque inserito nel circuito penitenziario e mantiene, a differenza di quanto accade per le altre misure alternative, lo *status* di detenuto<sup>11</sup>.

L'ambito di applicazione della semilibertà è delineato dall'art. 50 dell'Ordinarmento Penitenziario, il quale prevede, al primo comma, la semilibertà per ‘pene brevi’, stabilendo che “possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale”. Fuori dei casi previsti dal comma 1 dell'art. 50 O.P., il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena o, se in espiazione di reati ostativi, di almeno due terzi di essa. L'ultima parte del secondo comma dell'art. 50 O.P. prevede poi che, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4 bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.

La competenza a disporre l'ammissione al regime di semilibertà ed alla relativa revoca spetta al Tribunale di Sorveglianza, il quale è tenuto a valutare l'idoneità dell'attività risocializzante prospettata dall'interessato. Ai sensi del comma quarto dell'art. 50 dell'Ordinarmento Penitenziario, “l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società”. L'indagine del Tribunale di Sorveglianza deve essere quindi rivolta a due elementi: l'apprezzamento dei progressi compiuti nel corso del trattamento e l'indagine diretta a valutare la

---

<sup>11</sup> Si veda S. Carnevale, F. Siracusano, M. G. Coppetta, *cit.*, pp. 206 e ss.

sussistenza delle condizioni per il graduale reinserimento del condannato nella società, ossia il modo attraverso il quale il soggetto intende impiegare il tempo trascorso in libertà. Il giudice dovrà valutare il contenuto delle specifiche attività che il soggetto ha individuato così da poterne valutare l'idoneità rieducativa e la compatibilità con l'esecuzione della misura. Entro cinque giorni dal provvedimento di ammissione alla semilibertà, è formulato un programma di trattamento che deve essere approvato dal magistrato di sorveglianza e contiene, oltre all'orario di uscita e di rientro in istituto, anche le prescrizioni che il semilibero deve osservare durante il tempo trascorso fuori dal carcere.

La revoca viene disposta, ai sensi dell'art. 51 O.P., quando "il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento" o a causa del mancato o tardivo rientro in istituto entro il termine previsto. Il concetto di inidoneità al trattamento lascia al giudice un ampio margine di discrezionalità nella valutazione dei comportamenti. Si ritiene che ciò che rilevi sia, così come nel caso dell'affidamento in prova al servizio sociale, la presenza di comportamenti che indichino una chiara inconciliabilità tra l'atteggiamento assunto dal semilibero e il percorso trattamentale.

### 3.3.1. Analisi dei dati

Le revoche delle semilibertà rappresentano l'8% di quelle concesse nei 5 anni oggetto di analisi: su un totale di 635 concessioni, si contano infatti 55 revoche. Il 62% di queste (34 provvedimenti in numeri assoluti) riguarda condannati italiani.




Figura 10 – Revoche Semilibertà

Quanto ai motivi che hanno determinato l'insuccesso della misura, si osserva che solo in 3 casi il semilibero è evaso, non facendo rientro in carcere nel termine previsto dall'art. 51 O.P. Tale disposizione prevede, in particolare, che il condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della misura. Se invece l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile per il reato di evasione ai sensi dell'art. 385 del codice penale. La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

Proseguendo con l'analisi dei motivi di revoca, si osserva che 12 volte (ossia nel 2% dei casi) alla concessione della semilibertà è conseguita la revoca motivata in ragione della commissione, da parte del semilibero, di un fatto costituente ipotesi di reato.




Figura 11 – Motivi Revoca Semilibertà

Il motivo principale dell'esito negativo della misura è rappresentato, come si nota dal grafico sopra riportato, dalle violazioni delle prescrizioni da parte del semilibero e dalla conseguente valutazione del giudice circa l'inidoneità del soggetto al percorso trattamentale offerto. Il soggetto si rende in questi casi responsabile di comportamenti indicativi del fallimento dell'esperienza esterna, quali violazioni o inadempienze relative all'attività lavorativa, uso di sostanze stupefacenti, frequentazione di persone pregiudicate o tardivo rientro in istituto.

Quanto, infine alla provenienza dal carcere o dalla libertà del semilibero al momento della concessione della misura, risulta che nella totalità dei casi le semilibertà revocate fossero state in origine concesse dal carcere.

### 3.4. Le revoche della detenzione domiciliare

La concessione della misura della detenzione domiciliare consente al condannato di espiare la pena inflitta nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, o in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza<sup>12</sup>. Ai sensi dell'art. 47-ter O.P., il beneficio può essere concesso a chi ha compiuto gli anni 70 al momento di esecuzione della pena ed ai soggetti previsti al comma 1 dell'art. 47-ter e in particolare: donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni 10 con lei convivente; padre esercente la responsabilità genitoriale di prole di età inferiore ad anni 10 con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; persona in condizione di salute particolarmente gravi

<sup>12</sup> Si veda A. Fusi, "Manuale dell'esecuzione penale", Terza Edizione, 2021, pp. 915 e ss.

che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; persona di età superiore ad anni 60 se inabile anche parzialmente; persona minore di anni 21 per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. Il beneficio può essere altresì concesso per l'espiazione della pena detentiva non superiore a 2 anni, anche se costituente residuo di maggior pena, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 O.P. Infine, il comma 1-ter dell'art. 47-ter consente di accedere al beneficio senza limite di pena quando il condannato sia nelle condizioni per la fruizione del rinvio obbligatorio ex art. 146 c.p. o facoltativo ex art. 147 c.p. della pena (c.d. Differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare)<sup>13</sup>.

Il Tribunale di Sorveglianza, con l'ordinanza di concessione, fissa le modalità e le prescrizioni per l'esecuzione della misura secondo quanto stabilito dall'art. 284 c.p.p. (concernente gli arresti domiciliari). Dette prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo ove la misura si svolge. Qualora il condannato ammesso alla detenzione domiciliare nella propria abitazione o in altro luogo, si allontani da essa senza permesso, dovrà rispondere del reato di evasione (art. 385 c.p.).

La detenzione domiciliare è revocata quando il comportamento del soggetto appare incompatibile con la prosecuzione del beneficio a causa della condotta tenuta, contraria alla legge od alle prescrizioni imposte. Qualora il condannato venga denunciato per il reato di evasione a causa dell'allontanamento dal luogo di detenzione, il beneficio viene sospeso e la condanna per detto reato ne comporta la revoca anche prima che la condanna per evasione sia formalmente passata in giudicato.

### 3.4.1 Analisi dei dati

Le detenzioni domiciliari concesse sono andate incontro ad un provvedimento di revoca nel 7,4% dei casi: 203 revoche su 2740 concessioni. Quanto alla nazionalità, il 60% delle revoche ha come destinatari condannati italiani: su 203 revoche, 121 sono gli italiani e 82 gli stranieri.

---

<sup>13</sup> La Corte Costituzionale con sentenza n. 99 del 19 aprile 2019, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 47-ter comma 1-ter nella parte in cui non considera la previsione della grave infermità psichica. Pertanto, se nel corso della detenzione si manifesta una grave patologia psichiatrica incompatibile con il regime carcerario, il Tribunale di Sorveglianza, valutata anche la necessità di tutela della sicurezza pubblica, può concedere la detenzione domiciliare nelle stesse forme dell'art. 47-ter comma 1-ter, pertanto senza limiti di pena.






Figura 12 – Revoche Detenzioni Domiciliari

Leggendo le ordinanze di revoca delle detenzioni domiciliari si nota che i casi in cui la misura viene revocata perché il soggetto ha commesso un fatto costituente ipotesi di reato diverso dall'evasione sono 69 e rappresentano dunque il 2,5% rispetto al totale delle detenzioni concesse. Nel 3,5% dei casi - 90 volte in termini assoluti - il condannato ha violato le prescrizioni orarie non facendosi trovare presso l'abitazione negli orari stabiliti dall'ordinanza, dando quindi avvio ad un procedimento penale per il reato di evasione. Nel restante 1,6% dei casi la misura è stata revocata dal Tribunale di Sorveglianza per violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza di applicazione della misura: i casi più frequenti riguardano situazioni in cui viene meno la disponibilità della struttura ospitante o il familiare dichiara di non essere più disposto a dare ospitalità al soggetto perché ha tenuto comportamenti incompatibili con una convivenza pacifica o ancora casi in cui il soggetto viene trovato in compagnia di persone pregiudicate ovvero abusa di sostanze stupefacenti o alcol.





Figura 13 – Motivi Revoca Detenzione Domiciliare

Per quanto riguarda, infine, la provenienza, dal carcere o dalla libertà, del condannato al momento della concessione della misura poi revocata, risulta che nel 64% dei casi la misura revocata fosse stata in origine concessa dalla libertà, nel 12% dei casi dagli arresti domiciliari o in sostituzione di altra misura alternativa e nel 24% dei casi dal carcere<sup>14</sup>.

### 3.5. Esecuzione della pena presso il domicilio (legge 26 novembre 2010, n. 199)

La legge 26 novembre 2010, n. 199, c.d. legge ‘svuota carceri’, ha previsto che il condannato, la cui pena detentiva residua non ecceda i 18 mesi, possa scontare la sanzione presso il domicilio. La competenza a decidere sull’istanza spetta al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo di residenza o domicilio dell’istante e la concessione è subordinata alla disponibilità di un idoneo domicilio e al fondato presupposto che il soggetto non reiteri eventuali condotte contro le persone offese dal reato. Il beneficio è altresì negato quando vi siano concrete possibilità che il condannato si dia alla fuga<sup>15</sup>. Per accelerare i tempi relativi alla concessione della misura, che nasce con scopi dichiaratamente deflativi della popolazione penitenziaria, si è previsto che l’organo monocratico proceda con una decisione resa in camera di consiglio, reclamabile di fronte al Tribunale di Sorveglianza entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento. Quanto alle modalità di esecuzione, al contenuto della misura e alle cause di revoca, valgono le previsioni ordinarie dettate per la detenzione domiciliare dall’art. 47-ter O.P. Ebbene, risultano 76 revoche della misura in esame, di cui 42 (il 55%) concernenti condannati stranieri. Quanto poi ai motivi del fallimento della misura: 15 volte risulta revocata per evasione, 18 volte per comportamenti che integrano gli estremi di un fatto di reato e, nelle restanti 43 ipotesi, per violazione delle prescrizioni da parte della persona in misura alternativa.



<sup>14</sup> Anche in questo caso può essere utile citare il XVIII Rapporto sulle condizioni di detenzione di Antigone laddove riporta che, quanto alle persone in detenzione domiciliare, “il 43,3% delle 11.241 persone proviene dalla detenzione (4.874), il 35,4% dalla libertà (3.985) e il 21,1% in attesa della decisione ex art 656 c.p.p. (2.382)”. Si veda: [Misure alternative - XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione \(rapportoantigone.it\)](#).

<sup>15</sup> Si veda A. Fusi, “Manuale dell’esecuzione penale”, Terza Edizione, 2021, pp. 187 e ss.

## 4. Conclusioni

In conclusione, la presente analisi ci ha permesso di comprendere i motivi che più frequentemente portano al fallimento dell'esecuzione delle pene alternative al carcere. Abbiamo così potuto notare come, nella pressoché totalità dei casi, la principale causa di revoca consista nella violazione delle prescrizioni impartite dalle ordinanze di applicazione delle misure (prescrizioni orarie, divieto di accompagnarsi a pregiudicati, divieto di far uso di sostanze, l'obbligo di rispettare gli orari di rientro nel domicilio ecc.), laddove i casi di irreperibilità del soggetto sono invece di scarsa rilevanza statistica e il numero di revoche conseguenti alla commissione di reati durante la misura rappresenta una percentuale minima rispetto al totale delle misure alternative concesse. Se è vero che per misurare l'efficacia delle misure alternative e la loro incidenza sulla recidiva, bisognerebbe anche analizzare il dato relativo a quante persone sono ricadute in attività delittuosa 'dopo' la fine della misura, si può comunque sostenere che i risultati della presente analisi costituiscano un importante indice della positiva esperienza delle misure alternative e un incentivo per una loro ancora più incisiva valorizzazione.